



GIOVANI SI'



Regione Toscana



POR FSE 2014-2020

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Asse C Istruzione e Formazione

CONVENZIONE

per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti strategici per "Digital job" e "Green job", approvato con D.D. n. XXXXX del XXXXX

Progetto XXXXX – XXX (acronimo)

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.07.2018 che modifica la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo "Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18.09.2018 con la quale è stato preso atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 28.10.2019;

- Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8.05.2015, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 04.06.2019;
- Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 3 del 09.12.2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
- Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 27.01.2020 con la quale è stato approvato il cronoprogramma 2020-2022 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;
- Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 10.02.2020 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014;
- Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15.03.2017;
- D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 recante il Regolamento relativo ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE)1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;
- Circolare attuativa dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo AOOGR/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;
- sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della DGR 1343/2017;
- Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8.08.2003 e ss.mm.ii;
- Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18.12.2019 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2020”, con particolare riferimento al Progetto Regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, che prevede la linea di intervento “Occupazione sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”, nella quale rientra la formazione nelle filiere strategiche, oltre a confermare, per il 2020, i capitali dell'infrastruttura formativa toscana, ovvero la centralità dei fabbisogni formativi e conseguenti investimenti in filiere formative collegate alle vocazioni produttive e ai processi di trasformazione digitale delle imprese, oltre a riconoscere la questione ambientale come una priorità di assoluta rilevanza;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii., che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4.12.2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

- Deliberazione di Giunta Regionale 988 del 29.07.2019, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

- Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 25.03.2019 "Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019";

Considerato:

- che la Regione Toscana in virtù dell'art. 17 della L.R. 32/2002 svolge attività di formazione professionale secondo la modalità "in convenzione" di cui al punto a), comma 1, del medesimo articolo;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato l'avviso pubblico di formazione strategica per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 a favore di progetti per "Digital job" e "Green job" a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014 -2020;
- che l'Avviso è stato promosso nell'ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei/delle giovani e co-finanziato dal POR FSE 2014/2020;
- che il Soggetto XXXXX (C.F. XXXXX), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede in XXXXX, nella persona di XXXXX in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma), nato/a a XXXXX, il XXXXX, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato XXXXX (acronimo) di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. _____ del XX/XX/XXXX la Regione ha approvato la graduatoria;
- che con il Decreto Dirigenziale n. _____ è stato ammesso a finanziamento il Progetto ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;
- che lo schema tipo della presente convenzione è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 779 del 16/07/2018;

Viste:

- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020" approvate dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014- 2020;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da _____, dirigente del Settore "Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato", nato/a a XXXXX, il XXXXX, domiciliato/a presso la sede dell'Ente, il/la quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e del Decreto n° XXXX del XX/XX/XXXX è autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore XXXXX - (C.F. XXXXX), con sede in XXXXX, nella persona di XXXXX, nato/a a XXXXX, il XXXXX, il/la quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello stesso Soggetto attuatore XXXXX, capofila di ATI/ATS (atto Rep. N. XXXXX, registrato a XXXXX Notaio XXXXX) stipulata con XXXXXX.

**Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue**

Art. 1 (concessione)

La Regione concede al Soggetto attuatore un finanziamento per la realizzazione del Progetto alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività devono svolgersi secondo quanto previsto nel Progetto approvato e nel rispetto dei piani finanziari conservati agli atti del Settore XXXXX – sede territoriale di XXXXX (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate nel rispetto della normativa prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4/12/2017), competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso (d'ora in avanti denominato Settore).

Art. 2 (normativa di riferimento)

Il Soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle procedure e norme adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4.12.2017, nonché della normativa regionale e della normativa comunitaria vigente in materia, indicata nella sezione “Riferimenti normativi” della presente convenzione, ivi compresa la normativa comunitaria applicabile alla programmazione FSE 2014 - 2020 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 (limiti temporali)

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività formative entro 60 giorni e a terminare tutte le attività indicate nel Progetto approvato entro 10 mesi dalla data di avvio ovvero dalla data di stipula del presente atto, oppure dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'avvio anticipato, se presente.

Art. 4 (rispetto degli adempimenti)

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di cui, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (impegni del soggetto attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a:

- a) dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato al punto A.5 della DGR n. 1343/2017, dichiarando in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana evidenziandone gli stemmi così come previsto dai Regolamenti comunitari e dal Piano di comunicazione del POR, incluso il logo di Giovanisì. In ogni caso, deve attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari) e alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso POR FSE 2014-2020 disponibile alla pagina <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/comunicazione-e-informazione/obblighi-di-informazione>;
- b) realizzare le attività in conformità a quanto contenuto nel Progetto, con le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
- c) comunicare all'Amministrazione, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, l'avvio di ciascuna attività con il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n. 1343/2017 ed inserire il relativo dato nel Sistema Informativo regionale;
- d) provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;
- e) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
- f) gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l'eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda al par. A1 della DGR 1343/2017);
- g) garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei/delle candidati/e, rispettando il principio delle pari opportunità, secondo quanto indicato dalla DGR 1343/2017 par. A.6;

- h) fornire agli allievi e alle allieve il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti, informandoli/le sull'organizzazione interna del corso e sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;
- i) utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dal Settore, secondo gli standard regionali previsti. In particolare, il soggetto attuatore si impegna a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del corso e alla corretta registrazione delle presenze, nonché ad assicurare la loro corretta tenuta, secondo quanto riportato nella D.G.R. 1343/2017 par A.8;
- j) fornire agli allievi e alle allieve il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne l'avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi e allieve;
- k) garantire l' idoneità di strutture, impianti e attrezzature non comprese tra quelle accreditate, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita autocertificazione al Settore. La medesima autocertificazione dovrà essere resa anche dalle aziende ospitanti stage formativi. Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere comunicata al Settore con allegata l'autocertificazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo dell'autocertificazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti/e abilitati/e, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto attuatore è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature.
- l) rispettare quanto stabilito dalla DGR 1343/2017 al punto A.2.4 circa le modalità di trattamento dei materiali prodotti, a stampa o di e-learning (materiale FAD);
- m) in materia di personale impegnato nel Progetto e di/delle partecipanti, il soggetto attuatore dovrà:
 - 1) accertare che i/le partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Progetto approvato nonché di quelli previsti nell'Avviso pubblico;
 - 2) non impegnare gli allievi e le allieve durante la formazione in attività produttive o commerciali;
 - 3) garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel Progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il soggetto attuatore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana rimane pertanto totalmente estranea;
 - 4) applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
 - 5) stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
 - 6) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e dei/delle partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto;
 - 7) mettere a disposizione il personale docente e non docente necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I curricula del personale devono essere resi disponibili al Settore in sede di verifiche ispettive in itinere ed in sede di rendicontazione;
 - 8) articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separatezza delle diverse funzioni. A maggior ragione tale separatezza deve essere, inoltre, garantita quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;
- n) eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente il Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore e conservare

in originale tale documentazione in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile;

- o) consentire ai/alle funzionari/ie autorizzati/e della Regione Toscana, nonché agli ispettori e ispettrici del lavoro, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali;
- p) comunicare tempestivamente le modifiche alla sede di svolgimento e/o al calendario delle attività. La mancata comunicazione, che di fatto renda impossibile una visita in loco, comporterà l'applicazione della decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato come previsto dalla disciplina di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.;
- q) comunicare alla Regione le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1343/2017, dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione;
- r) comunicare al Settore tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. Come indicato dall'art. 13 dell'Avviso, il soggetto attuatore deve:
- inserire, nella fase di avvio, la previsione di spesa (salvo diversa indicazione dell'Amministrazione competente), la data di scadenza per l'iscrizione, la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti/destinatari e delle partecipanti/destinatari e le altre informazioni richieste dal Sistema Informativo per ciascuna attività;
 - inserire e validare, in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati per l'attuazione del progetto, tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini (dichiarazione trimestrale delle spese/domanda di rimborso);
 - inserire in itinere, eventuali modifiche della scheda di previsione finanziaria del progetto;
 - inserire, in itinere, i dati di monitoraggio fisico relativo agli/alle allievi/e ritirati/e;
 - inserire, al termine, i dati fisici conclusivi (allievi/e formati/e, ritirati/e, ore svolte, data di fine) e generare il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali.
 - presentare al Settore una richiesta per l'assegnazione della condizionalità per la quota spettante, se dovuta, indicando l'elenco degli/delle allievi/e formati/e.
- La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Il ritardo reiterato nell'inserimento e validazione dei dati finanziari e/o relativo ad importi rilevanti potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto;
- s) comunicare nei tempi previsti l'avvio delle attività formative, la loro conclusione e la conclusione del Progetto, nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dal Settore;
- t) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il soggetto attuatore deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
- u) inviare alla Regione, per ciascun trimestre di riferimento, il format di autocertificazione generato direttamente dal sistema informativo regionale; tale autocertificazione deve essere prodotta anche dopo la conclusione delle azioni progettuali, secondo le scadenze previste, fino a quando il Progetto non sia stato formalmente chiuso dall'Amministrazione.

Il Soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4.12.2017, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato in questa convenzione.

Art. 6 (entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro XXXXX (in lettere XXXXX), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale n. XXXXX del XX/XX/XXXX a valere sull'Asse C Istruzione e Formazione del POR FSE TOSCANA 2014-2020, Codice Progetto XXXXX.

Art. 7 (modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dalla DGR 1343/2017 e dall'art. 13 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto n. XXX del XX.XX.XXXX (che adotta l'opzione del Tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto - "staff + 40%" – come disciplinate al punto B.2.1 della DGR 1343/2017) di seguito riportate:

SCHEMA A (CASO IN CUI IL SOGGETTO ATTUATORE RICHIEDA L'ANTICIPO)

1) **Anticipo** di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico. L'anticipo viene erogato all'avvio del progetto a seguito di domanda, allorquando sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- stipula della Convenzione;
- stipula di polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'anticipo, secondo quanto previsto dalla DGR 1343/2017.

La garanzia deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- banca, ai sensi del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)
- impresa di assicurazioni autorizzata dall' IVASS all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della L. 348/82 e del D.lgs 209/05
- intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs. 385/1993
- confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs 385/1993.

La garanzia fideiussoria deve :

- avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- essere intestata alla Regione Toscana;
- avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi. Eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente;
- prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore.

2) Successivi rimborsi

L'erogazione dei rimborsi avviene a seguito di domanda di rimborso della spesa sostenuta dal Soggetto attuatore, fino all'80% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1; per spesa sostenuta si intendono i "costi diretti di personale", effettivamente sostenuti e comprovati attraverso documenti giustificativi quietanzati inseriti nel sistema informativo regionale, maggiorati della quota forfettaria del 40% a copertura di tutti gli altri costi. In ogni caso si rimanda a quanto previsto all'art. B.12 DGR 1343/2017.

3) Saldo

L'erogazione del saldo, pari al 20%, è condizionata sia al numero degli allievi in formazione che concludono il percorso, sia agli esiti occupazionali degli stessi, secondo il seguente principio:

- 10% riconoscibile per intero solo se il numero degli allievi/e che concludono il percorso (sia di aula che di stage) risulta pari al numero degli allievi/e previsti/e da progetto, altrimenti: in caso di riduzione degli allievi/e sino ai 2/3 è riconoscibile il 5%, mentre in caso di riduzione oltre i 2/3 degli allievi/e previsti/e da progetto non è riconoscibile alcuna percentuale di contributo;
- 10% riconoscibile pro quota sulla base degli allievi/e formati/e a conclusione del progetto e occupati/e entro i sei mesi successivi con assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, con contratto di apprendistato.

L'erogazione del saldo avviene pertanto a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del Soggetto attuatore;
- presentazione da parte del Soggetto attuatore all'Amministrazione competente del rendiconto. In caso di parziali inutilizzi del finanziamento pubblico ricevuto, l'attuatore è tenuto a presentare la prova dell'avvenuta restituzione all'Amministrazione;
- inserimento sul Sistema Informativo, da parte del Soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
- controllo del rendiconto da parte dell'Amministrazione competente, secondo le fasi disciplinate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343/2017 nella Sezione B.12, con l'aggiunta della verifica dell'effettivo numero di allievi/e che concludono il percorso (sia di aula che di stage) e della verifica dell'effettiva occupazione degli allievi/e formati/e ai fini del calcolo dell'importo dovuto a saldo.

La data di conclusione del progetto deve essere comunicata dal soggetto attuatore con le modalità di cui alla DGR 1343/2017, paragrafo A.16.

Come stabilito alla DGR 1343/2017, ai fini del rimborso i costi diretti del personale devono essere supportati da documentazione giustificativa.

Tutti gli altri costi sono rimborsati in base al tasso forfettario del 40%, applicato ai costi diretti di personale ammessi. Qualora spese dirette di personale siano ritenute inammissibili si verificherà una corrispondente e proporzionale diminuzione degli altri costi ammissibili - diretti e indiretti- stabiliti a preventivo.

Pertanto, le spese relative a costi diretti del personale inserite e validate sul Sistema Informativo FSE verranno automaticamente incrementate di un 40% dando così luogo all'importo oggetto di rimborso.

Non sono ammesse modifiche del tasso forfettario previsto.

Non sono ammesse modifiche incrementali del totale dei costi diretti di personale.

SCHEMA B (CASO IN CUI IL SOGGETTO ATTUATORE RINUNCI ALL'ANTICIPO)

1) Rimborsi

L'erogazione dei rimborsi avviene a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore di domanda di rimborso della spesa certificata fino al 80% del finanziamento pubblico; in tal caso il soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

2) Saldo

L'erogazione del saldo avviene pertanto a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del Soggetto attuatore;
- presentazione da parte del Soggetto attuatore all'Amministrazione competente del rendiconto. In caso di parziali inutilizzi del finanziamento pubblico ricevuto, l'attuatore è tenuto a presentare la prova dell'avvenuta restituzione all'Amministrazione;

- inserimento sul Sistema Informativo, da parte del Soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
- controllo del rendiconto da parte dell'Amministrazione competente, secondo le fasi disciplinate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343/2017 nella Sezione B.12, con l'aggiunta della verifica dell'effettivo numero di allievi/e che concludono il percorso (sia di aula che di stage) e della verifica dell'effettiva occupazione degli allievi/e formati/e ai fini del calcolo dell'importo dovuto a saldo.

La data di conclusione del progetto deve essere comunicata dal soggetto attuatore con le modalità di cui alla DGR 1343/2017, paragrafo A.16.

Come stabilito alla DGR 1343/2017, ai fini del rimborso i costi diretti del personale devono essere supportati da documentazione giustificativa.

Tutti gli altri costi sono rimborsati in base al tasso forfettario del 40%, applicato ai costi diretti di personale ammessi. Qualora spese dirette di personale siano ritenute inammissibili si verificherà una corrispondente e proporzionale diminuzione degli altri costi ammissibili - diretti e indiretti- stabiliti a preventivo.

Pertanto, le spese relative a costi diretti del personale inserite e validate sul Sistema Informativo FSE verranno automaticamente incrementate di un 40% dando così luogo all'importo oggetto di rimborso.

Non sono ammesse modifiche del tasso forfettario previsto.

Non sono ammesse modifiche incrementali del totale dei costi diretti di personale.

Art. 8 (regime IVA)

Il Soggetto attuatore si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che la somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria e quindi dette somme, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, sono da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (tracciabilità)

Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto, sono i seguenti:

- Banca - XXXXX
- Agenzia / Filiale - XXXXX
- Intestatario del conto - XXXXX
- Codice IBAN: XXXXX

Art. 10 (regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla DGR 1343/2017 ed in particolare al par. A.2.4 della stessa.

Art. 11 (rinuncia)

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della DGR 1343/2017 - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto capofila è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e alla DGR 1343/2017.

Art. 14 (foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 (trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: professionisti/e, rappresentanti legali dei soggetti del partenariato e delle imprese a vario titolo coinvolte, personale dipendente dei soggetti coinvolti, docenti e coordinatori/coordinatrici delle attività di progetto, beneficiari/ie della formazione;
- c) tipologia del formato dei dati: testo cartaceo e/o digitale, immagini/foto/video.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 16 (esenzione di imposta)

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dal/dalla dirigente competente della Regione e dal/dalla legale rappresentante del soggetto attuatore, redatta in due originali (di cui uno affidato al soggetto attuatore e uno conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Firenze, li _____

per REGIONE TOSCANA
Il/La Dirigente

per il Soggetto Attuatore
Il/La Legale Rappresentante